

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**  
**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**  
**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005  
**28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

**PONTONE**

*indi del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

**PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

**(2202) PEDRIZZI.** - **Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione**

**(2680) PASSIGLI ed altri.** - **Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere**

**(2759) CAMBURSANO ed altri.** - **Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari**

**(2760) CAMBURSANO ed altri.** - **Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari**

**(2765) MANZIONE.** - **Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari**

**(3308) PETERLINI ed altri.** - **Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento - e petizione n. 808 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del disegno di legge n. 3328 (pubblicati, come quelli riferiti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno scorso).

Il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) interviene preannunciando, anche a nome della propria parte politica, il voto contrario sull'emendamento 7.1 presentato dai relatori, interamente soppressivo dell'articolo 7 del disegno di legge, recante disposizioni in tema di

operazioni con parti correlate. Ritiene infatti opportuno mantenere tale norma, al fine di non affievolire la portata dell'intervento legislativo sulla regolazione dei conflitti di interessi in ambito societario.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) preannuncia a sua volta il voto contrario sull'emendamento 7.1, osservando che sarebbe preferibile operare interventi modificativi del contenuto delle disposizioni recate dall'articolo 7, rispetto all'integrale soppressione di tale ultimo: l'eliminazione, infatti, delle nuove norme in materia di operazioni con parti correlate risulterebbe peggiorativa del testo di legge, la cui stesura attuale risulta peraltro già significativamente modificata rispetto al testo approvato dalle Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*), specificando di parlare anche a nome del relatore Semeraro, fa presente che l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7 del disegno di legge, è motivato dall'aver la riforma del diritto societario già disciplinato la materia delle operazioni con parti correlate mediante l'introduzione dell'articolo 2391-*bis* del codice civile, recante prescrizioni sulla trasparenza e correttezza sostanziale di tali operazioni: ritiene pertanto che l'articolo 7 costituirebbe una duplicazione di regolamentazioni e risulta quindi ultroneo.

Dopo che i senatori **GARRAFFA** (*DS-U*) e **MACONI** (*DS-U*) hanno fatto rilevare che il numero legale per deliberare sussiste grazie al contributo decisivo dei componenti dell'opposizione, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 7.1 e 7.2, di identico contenuto.

Risultano quindi preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) sottolinea il rilievo dell'emendamento 8.1, che introduce disposizioni volte a favorire una maggiore flessibilità della normativa in materia di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, oltre ad investire di adeguate responsabilità le autorità di vigilanza di settore.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) preannuncia l'astensione dalla votazione dell'emendamento 8.1, sottolineando che le proposte emendative presentate dalla propria parte politica si muovono nell'ottica di un superamento della soglia quantitativa individuata dall'articolo 8 per la concessione di credito agli esponenti bancari, onde attribuire maggiore rilievo alla valutazione del merito di credito dei debitori, individuando altresì una potestà normativa della Banca d'Italia in materia e limitando le prerogative del CICR.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 viene approvato, risultando di conseguenza preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 9, il relatore **EUFEMI** (*UDC*) illustra l'emendamento 9.100, predisposto dai relatori in conformità al contenuto del parere formulato dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Maria Teresa **ARMOSINO** esprime parere favorevole su tale emendamento.

Dopo che l'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, viene posto in votazione e respinto, viene poi approvato l'emendamento 9.100.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 9.2.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia il voto contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.4, di identico contenuto, volti a sostituire il riferimento contenuto nell'articolo 9 ai prodotti finanziari con quello ai soli titoli, facendo notare che la mutata dizione attribuirebbe alla norma una portata maggiormente circoscritta e, pertanto, non risulta condivisibile.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 9.3 e 9.4, di identico contenuto.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.5, 9.6 e 9.7.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 9.8, presentato dai relatori, in quanto finalizzato a stabilire che potestà normative già spettanti alla CONSOB in materia di regolazione dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni di OICR siano esercitate d'intesa con la Banca d'Italia: ritiene infatti che tale Autorità di vigilanza debba esplicare compiti di vigilanza che si limitino alla verifica della stabilità patrimoniale dei soggetti vigilati.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) preannuncia a sua volta il voto contrario sull'emendamento 9.8, facendo notare che la previsione di un'intesa tra CONSOB e Banca d'Italia risulta introdurre elementi di incertezza sul discrimine tra le rispettive competenze e appare foriera di difficoltà operative. Ritiene pertanto preferibile non effettuare alcuna attribuzione alla Banca d'Italia di competenze ad essa non strettamente spettanti.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) precisa che l'emendamento in discorso attribuisce alla Banca d'Italia potestà proprie, poiché relative a profili di contenimento del rischio e di regolazione dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni di OICR.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 9.8 viene approvato, risultando precluso l'emendamento 9.9.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Posto ai voti, viene poi approvato l'emendamento 10.1, presentato dai relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 10; risulta pertanto preclusa la votazione di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere contrario sull'emendamento 11.1 e parere favorevole sull'emendamento 11.2, il relatore EUFEMI (*UDC*) invita al ritiro di entrambe le citate proposte emendative, in vista di un eventuale approfondimento delle tematiche ivi trattate in sede di esame in Assemblea.

Il senatore IERVOLINO (*UDC*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 11.1 e 11.2 e, accogliendo l'invito del relatore Eufemi, li ritira.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 11.3.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 si svolge poi un breve dibattito.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) ritiene opportuno un chiarimento relativamente agli intenti dei relatori e della maggioranza circa la disciplina da prevedere per i prodotti assicurativi ovvero finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) specifica che le proposte emendative presentate dai relatori tendono a differenziare il regime dei prodotti finanziari rispetto a quelli assicurativi

emessi da imprese di assicurazione ai fini dell'offerta fuori sede e dell'applicazione della normativa in tema di sollecitazione all'investimento, in conformità alla normativa comunitaria e interna, nonché in un'ottica di salvaguardia dell'operatività della rete territoriale delle agenzie di assicurazione.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) esprime perplessità sul contenuto delle proposte emendative presentate dai relatori, in quanto finalizzate a escludere dall'ambito di applicazione della normativa sull'offerta fuori sede l'intera gamma dei prodotti emessi da imprese di assicurazione, e non solo i prodotti assicurativi, oltre a rendere inapplicabile la normativa sulla sollecitazione all'investimento relativamente all'offerta di prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. Fa osservare che una tale impostazione inciderebbe sull'ambito di operatività delle agenzie di assicurazione.

Il presidente PEDRIZZI, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, condivide l'esigenza manifestata dalla senatrice Thaler Ausserhofer di un'attenta riflessione circa l'opportunità di una differenziazione del regime normativo dei prodotti assicurativi, ovvero finanziari emessi da imprese di assicurazione. Rappresenta pertanto la possibilità, in un'ottica ampiamente condivisa di ricerca della soluzione che maggiormente garantisca la tutela dei risparmiatori, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 11 non ancora posti in votazione, osservando peraltro che le stesse questioni si pongono per le proposte emendative riferite all'articolo 24 del disegno di legge, vertenti su tematiche che investono anch'esse la disciplina del settore assicurativo.

Dopo che il relatore SEMERARO (*AN*) si è espressamente associato all'esigenza rappresentata dal presidente Pedrizzi di approfondire la rispondenza del contenuto delle proposte emendative dei relatori rispetto all'obiettivo di una migliore tutela dei risparmiatori e di una razionale disciplina della normativa in materia assicurativa, la Commissione conviene di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 non ancora posti in votazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra poi l'emendamento 12.100, presentato dai relatori in conformità al parere formulato dalla Commissione Bilancio.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole, posto ai voti, l'emendamento 12.100 viene approvato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO invita poi al ritiro dell'emendamento 12.1.

Il senatore GENTILE (*FI*) aggiunge la propria firma e, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 12.1.

Posto poi ai voti, viene respinto l'emendamento 12.2.

Il relatore EUFEMI (*UDC*), dopo aver manifestato talune perplessità circa la reale necessità delle proposte emendative 13.1 e 13.2, si rimette al parere della rappresentante del Governo.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole, con l'astensione dei senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 13.1 e 13.2.

Dopo che il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno espresso parere contrario, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 13.3.

Si svolge poi un breve dibattito sulle proposte emendative riferite all'articolo 14 del disegno di legge, concernente la disciplina dei depositi giacenti presso le banche.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ribadisce la propria disponibilità a valutare eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi di opposizione relativamente ai contenuti della proposta emendativa 14.1 dei relatori, interamente sostitutiva dell'articolo 14 e incentrata sull'imprescrittibilità dei diritti dei depositanti.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) esprime la preoccupazione che, in caso di infruttuosa ricerca degli eredi dei depositanti, il principio di imprescrittibilità dei depositi si traduca in una sostanziale attribuzione delle somme giacenti alla disponibilità delle banche.

Il relatore SEMERARO (*AN*) ritiene che la previsione dell'imprescrittibilità dei diritti dei depositanti presenti il merito di prendere atto del fatto che la ricerca dei titolari dei depositi bancari e dei relativi eredi è un'incombenza complessa e di incerta durata, evitando che il trascorrere del tempo pregiudichi i diritti dei depositanti. Sottolinea peraltro la necessità di chiarire se tale principio debba rivestire una valenza assoluta ovvero possa coniugarsi con la previsione di un sistema di devoluzione finale delle somme depositate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che la previsione del principio di imprescrittibilità dei diritti dei depositanti in caso di depositi giacenti presso le banche deve coniugarsi con l'applicazione del diritto successorio per quanto concerne la titolarità delle somme depositate, normativa che include la previsione della devoluzione dei beni in caso di assenza di chiamati alla successione, in ultima istanza, allo Stato.

Dopo un incidentale intervento del senatore [DEBENEDETTI](#) (*DS-U*) volto a ricordare l'assonanza tra la tematica in discorso e le polemiche che erano insorte relativamente al deposito presso banche elvetiche dei beni delle vittime di persecuzioni razziali, il senatore PEDRIZZI fa osservare che il principio di imprescrittibilità dei diritti dei depositanti in caso di depositi giacenti presso le banche determina, in caso di infruttuosa ricerca dei titolari, il permanere delle somme nella disponibilità degli istituti di credito. Ritiene pertanto che l'eventuale introduzione di disposizioni concernenti la devoluzione finale dei depositi giacenti possa avvenire solo mediante un temperamento del citato sistema di non prescrivibilità dei depositi.

Per l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il presidente PONTONE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

### Art. 9.

#### 9.100

I Relatori

*Al comma 1, dopo la parola: «adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

### Art. 12.

#### 12.100

I Relatori

*Al comma 1, dopo la parola: «adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*